

Azione revocatoria ordinaria - Prova della "participatio fraudis" del terzo - Cass. n. 10928/2020

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) Rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Prova della "participatio fraudis" del terzo - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Rapporti di convivenza extramatrimoniale - Rilevanza - Fattispecie.

La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020 (Rv. 658216 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2727](#), [Cod_Civ_art_2729](#), [Cod_Civ_art_2901](#)

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

10928

2020